

1812.

Al Sign. G. M.

01.A/08-004

In obbedienza dell' ossequ. Disp. della R. Dir. Gen. della P. Istruz. n. 5. Ag. 1812. ed in sollicito riscontro della Circol. di cort. Reg. de' sign. significate, Presempite Sig. Reg., che due si possono dire gli Operaj comanti non invecchiati né ruoli del Ministoro, ed a carico della Dotazione di questo Stabilim. Reale nell' attuale impiego dell' Operajo Schier. Migliorini fatto vecchio e paralitico

Il Primo si è Giacomo Ortolan da molti e molti anni sotto i passati Governi salariato con L. 17. 63. mensilm., che gli si comanda anticipi; l' altro è al presente certo Ant. Benvenuto, cui si corrisponde una Lira ogni giorno non festivo

Averna però di rassegnare alla Sapienza della R. Dir. che li due Operaj comanti non sono li soli, che si rendono indispensabili per la buona educa di questo Oro, ma che ad essi se ne aggiungono più o meno di straordinaria e con maggior mercede relativam. ai lavori ed alle stagioni, li quali sono specificati mensilm. nelle Del. del Custode Loti

Le incombenze per degli Operaj comanti sono le seguenti:

Il Primo deve servir l' Oro anche ne' giorni festivi, l' altro nei soli non festivi. In tutti i giorni l' uno e l' altro al Levare del Sole devono trovarsi al servizio, ed eccettuando le Ore dovute alla così detta Messa ed al pranzo si passano ai lavori comandati sino dopo il tramontare del Sole dietro gli ordini del Custode raschiano l' Oro, polliciono le carte false delle ajule, governano le pianne coll' adattare e custodire nelle forme ordinarie, adagiano, voltano li torci ed i conchi, servono finalm. a tutti li più grossi servizi

Atemperare il vicinissimo comando etc.